SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » **(564)** (*D'iniziativa del senatore Alessandrini*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 204, 205, 206
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 205, 206
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . . 204

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore professor Antonio Segni » **(654)**:

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* 206, 208
BACCHI 208
BORSARI 208
BUZIO 208
CIPELLINI 208
SEGNANA 208

Discussione e rinvio:

« Proroga dei contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie delle imposte dirette e tesorerie comunali e provinciali » **(783)**:

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione Pag.* 208, 212, 217 *e passim*
BORSARI 216
CIPELLINI 217, 219
DE FALCO 211, 213, 214
PATRINI 213
PAZIENZA 215
RICCI 212, 213
SEGNANA 212, 215

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

PATRINI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza pre-

vista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » (564), d'iniziativa del senatore Alessandrini

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, numero 453 », d'iniziativa del senatore Alessandrini.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Signor presidente, onorevoli colleghi, il senatore Alessandrini, presentando, il 16 novembre dello scorso anno, il disegno di legge che porta il n. 564 e che è oggi all'esame di questa Commissione, propone una modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 .

L'articolo 3 di questo testo unico dispone che « Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati scelti dalle rispettive Camere, di tre consiglieri di Stato a nomina del presidente del Consiglio di Stato e di un consigliere della Corte dei conti, eletto dal presidente della medesima ».

L'articolo 3 prevede inoltre che la Commissione di vigilanza debba essere rinnovata ogni anno e che la stessa nomini, tra i membri che la compongono, il suo presidente.

L'ultimo comma, infine, dello stesso articolo 3, stabilisce che nell'intervallo delle legislature i senatori e i deputati continuino a far parte della Commissione fino alla nuova elezione della stessa.

Il regolamento, che è stato pure approvato con un decreto luogotenenziale del 23 marzo 1919, n. 1058, ribadisce la composizione della Commissione, e cioè: tre senatori e tre deputati eletti dai presidenti delle rispettive Camere; tre consiglieri di Stato a nomina del presidente del Consiglio di Stato e un consigliere della Corte dei conti a nomina del presidente della medesima. Prevede inoltre che la Commissione sia rinnovata ogni anno e che elegga nel suo seno il suo presidente. L'unica aggiunta che esiste in questo regolamento è che la Commissione, per la trattazione di affari di speciale importanza o riservatezza, nominerà un segretario nel proprio seno, e per ogni altra funzione di segreteria si avvarrà dell'opera di uno o più impiegati dell'amministrazione, a scelta del presidente della Commissione.

L'articolo 15 del regolamento prevede che ogni anno l'amministrazione generale presenti alla Commissione di vigilanza una relazione sulla gestione dell'anno precedente, mettendo in evidenza lo stato attivo e passivo finale e tutto ciò che possa occorrere a darne esatta contezza per la compilazione della relazione che la Commissione stessa deve presentare al Parlamento, giusta l'ultimo comma dell'articolo 4, libro I, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Questo per quanto riguarda l'attuale legislazione in materia. Dobbiamo dire che il proponente del disegno di legge si preoccupa di ovviare ad alcuni inconvenienti che sono sorti in seguito all'applicazione della normativa vigente, inconvenienti causati tutti dal sistema di nomina dei membri di questa Commissione di vigilanza. L'esperienza non soltanto di questo primo anno di legislatura, ma anche di quella passata, ha portato a dover constatare che, lasciando al Parlamento la facoltà di eleggere i membri di questa Commissione ogni anno, deve passare ogni volta del tempo perchè essi vengano eletti e si proceda poi al loro insediamento. Tutto questo comporta una perdita di tempo che praticamente viene a comprimere di molto il periodo di effettiva attività della Commissione. Quindi, la prima proposta che è contenuta in questo disegno di legge riguarda la durata della Commissione, che non dovrebbe più essere annuale, ma dovrebbe essere riferita a una legislatura.

Il presentatore, infatti, nell'articolo 1 propone che: « Le Amministrazioni della Cassa

depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati (come prevedeva il testo unico al quale ho accennato prima), di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti ». La novità sarebbe questa: « I senatori e i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della Commissione ». Questo è praticamente contenuto anche nel regolamento citato, quindi l'innovazione apportata da questo disegno di legge consiste soltanto nella durata in carica dei senatori e dei deputati per una legislatura. Si prevede altresì che: « I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti, restano in carica per cinque anni e possono essere confermati ». Essi, secondo il proponente, dovrebbero cessare di far parte della Commissione in caso di collocamento a riposo e per la loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

Il disegno di legge, a mio giudizio, merita di essere preso in attenta considerazione e mi sembra corrispondere a delle esigenze di efficienza che dovrebbero essere da tutti noi condivise. Infatti, l'esperienza dei nostri colleghi che hanno fatto parte della Commissione (e dobbiamo qui ricordare che il senatore Alessandrini ne è stato presidente nella passata legislatura) dovrebbe essere tenuta da noi presente nell'esaminare questa materia, come pure l'argomentazione relativa all'esigenza che questa Commissione possa funzionare meglio di quanto non accada con la scadenza annuale. Quindi, a mio giudizio, il disegno di legge merita di essere approvato.

Avrei, inoltre, intenzione di presentare taluni emendamenti, che sono stati pure suggeriti dal presentatore. Il primo dovrebbe trovare collocazione, praticamente, dopo il terzo comma dell'articolo 1: « In corrispondenza di ciascun parlamentare membro effettivo, verrà designato altro senatore o deputato chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico »: questo emendamento verrebbe presentato con la motivazione che se si vuole effettivamente che la Commissione possa svolgere il suo compito senza inciampi, onde assicurarne la continuità sarebbe opportuno che vi fossero anche queste designazioni di supplenti in caso di cessazione dell'incarico da parte di un senatore o di un deputato.

L'altro emendamento riguarda i funzionari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti: « In caso di collocamento a riposo essi continuano a far parte della Commissione fino al termine del quinquennio in corso ».

Infine, l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 1 prevederebbe che la Commissione, oltre che il Presidente, nomini anche il vicepresidente.

L'articolo 2 verrebbe emendato perchè siamo già oltre i termini previsti dall'articolo stesso come è stato qui presentato e dovrebbe essere formulato nel seguente modo: « Nella prima applicazione della presente legge le norme previste nel precedente articolo avranno effetto a decorrere dal rinnovo della Commissione per la prossima legislatura ».

Questa sarebbe una norma di carattere transitorio.

Anche questi emendamenti si inquadrano nella logica del provvedimento e mi sembra che anche per essi dovrebbe esservi il consenso da parte della Commissione.

Non ho altro da aggiungere se non invitare gli onorevoli colleghi a voler dare il proprio voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Segnana per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Chiedo alla Commissione un breve rinvio dell'esame del provvedimento di legge per consentire al Governo un maggiore approfondimento.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha sempre il diritto di chiedere il rinvio la prima volta che la Commissione esamina un provvedimento, tanto più che sono stati presen-

tati alcuni emendamenti. In considerazione, però, del fatto che egli ne conosce il testo, chiedo all'onorevole Sottosegretario quanto tempo presume che il disegno di legge debba rimanere in sospeso, perchè la Commissione di vigilanza, che esso contempla, di fatto ora non funziona e noi, invece, vogliamo farla funzionare. Infatti, la scadenza annuale della Commissione ed il tempo necessario per la nomina dei consiglieri hanno comportato, in qualche caso, che essa abbia operato solo per qualche mese. È vero che i compiti della Commissione di vigilanza potrebbero ritenersi non molto ampi, se per vigilanza s'intende l'esatto rispetto delle norme tecniche, ma poichè è da ritenere che il concetto di vigilanza si allarghi fino alla valutazione dell'indirizzo politico, è evidente la necessità che questa Commissione funzioni.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ritengo che entro un mese il Governo possa avere tutti i pareri necessari ad illuminarlo (quelli del direttore generale, della Ragioneria generale, dell'Ufficio legislativo, eccetera). Chiedo, quindi, i rinvio di un mese circa nell'esame del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore professor Antonio Segni » (654)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore professor Antonio Segni. » La 5ª Commissione ha espresso parere favorevole al provvedimento con invito a variarne la forma.

La tradizione vuole che per disegni di legge di questa natura funga da relatore alla Commissione il Presidente. Io desidero innanzitutto dire ai colleghi che quando, poco fa, ho considerato non necessario convocare domani la Commissione in quanto essa avrebbe potuto esaminare in questa riunione i tre disegni all'ordine del giorno perchè di modesta rilevanza tecnica, ho aggiunto l'aggettivo « tecnica » proprio perchè non intendevo riferirmi al disegno di legge n. 654, doveroso e non certo di minimo significato politico.

Nessuno, infatti, può negare che la figura di Antonio Segni sia stata grande in quello che noi oggi ci siamo abituati a chiamare il neo-risorgimento italiano. Antonio Segni è stato costantemente presente nella storia di questo quarto di secolo che ha seguito gli eventi del 1943-45. Basterebbe il solo elenco degli incarichi che egli ebbe in questo periodo per attestarlo eloquentemente. È stato sottosegretario nel secondo governo Bonomi, nel governo Parri e nel primo governo De Gasperi, dal dicembre 1944 al luglio 1946; poi, ministro dell'agricoltura per cinque anni (dal 1946 al 1951), ministro della pubblica istruzione per tre anni (dal 1951 al 1954), Presidente del Consiglio due volte, dal luglio 1955 al maggio 1957, dal febbraio 1959 al marzo 1960; vice Presidente del Consiglio e ministro della difesa fra le due Presidenze del Consiglio, dal luglio 1958 al febbraio 1959; ministro degli esteri dal marzo 1960 al maggio 1962 e nel maggio 1962 Presidente della Repubblica.

La presenza costante di Antonio Segni in tutta la vita politica del secondo dopoguerra è la più eloquente testimonianza dell'importanza della sua persona. Debbo dire anche che il passaggio attraverso diversi dicasteri è stato contrassegnato da attività che ancora oggi possono essere ricordate come importanti per la vita e lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. Egli è stato colui che ha redatto, di fatto, il lodo De Gasperi sulla mezzadria; la legge sulla riforma agraria prese il suo nome e così pure il primo « Piano verde ». Ricordo, sia pure marginalmente, la legge sui miglioramenti fondiari. Come Ministro della pubblica istruzione, presentò il progetto per la scuola media unica. Come Ministro degli esteri e Presidente del

Consiglio, i trattati per la Comunità europea recano la sua firma. Inoltre, l'insediamento in Roma della FAO si deve all'opera attenta e tenace, malgrado la sua apparente fragilità fisica, di Antonio Segni. Debbo anche ricordare che quest'uomo aveva combattuto degnamente per la libertà del suo, del nostro Paese. Aveva militato nel Partito popolare; era stato candidato alla Camera nel 1924, finchè sopravvenne la soffocazione di ogni libertà.

Io ho curato, a questo proposito, personalmente, una raccolta di giornali fascisti e liberali di quel periodo, e devo dire che la stampa era vivacissima negli attacchi al fascismo fino ai primi del 1926. A leggerla, vi si trova, col valore delle critiche all'insorgente regime, anche la previsione di quella che sarebbe stata la dolorosa vicenda del nostro Paese, con un'intuizione che oggi potremmo definire drammatica e che allora poteva sembrare perfino eccessiva. Dopo la legge del 3 febbraio 1926, subentrò in Italia una grande coltre di servilismo e nel 1930 cominciò a comparire la frase « Mussolini ha sempre ragione ».

A partire dal 1924, Antonio Segni si ritirò dall'arengo politico e si dedicò al suo impegno universitario, anch'esso non comune. Lo svolse a Perugia, Cagliari, Pavia e Sassari, dove fu rettore, e dal 1954 a Roma perchè gli incarichi politici gli avrebbero impedito di recarsi in altre città. Chi ebbe occasione di collaborare con lui ricorda che egli visse la vita dell'Università sempre, anche da uomo politico e da Presidente del Consiglio, arrivando talvolta allo spostamento dell'orario di qualche seduta del Consiglio dei ministri per i suoi impegni universitari. Come uomo di studio, ricorderò le sue indagini sul diritto di famiglia che ancora oggi vengono ricordate.

È evidente che l'avvicinarsi dell'aurora della libertà rimise in movimento, anche ufficialmente, Antonio Segni, che praticamente dal 1942 fu l'organizzatore della nascente Democrazia cristiana in Sardegna, e ne fu sempre il capo riconosciuto.

Di Antonio Segni ho riletto il messaggio che egli inviò agli italiani in occasione del Capodanno 1963. Ed io mi permetterò di ricordare soltanto due concetti di questo messaggio: uno, nel quale egli invita gli italiani a non avere soste nella realizzazione dei fini della Costituzione, con una frase che è bellissima: « Nello spirito di inesausta ricerca del più e del meglio », concetto che ancora oggi penso possa illuminare tutte le nostre attività; e l'altro punto, uscito certo dalla sua penna, che dice: « Il progresso civile e sociale non si esaurisce in una migliore distribuzione di una crescente ricchezza e in una più larga partecipazione dei cittadini di ogni ceto al benessere e all'alleviamento della fatica, ma esige, anche secondo la formula della Costituzione, il raggiungimento della piena dignità e libertà della persona umana ».

Questo ricordare agli italiani i problemi economici e sociali e i problemi della libertà della persona nel senso più ampio e più bello del termine è, a mio giudizio, una volta di più, rivelatore di quella che era la stella polare che guidava Antonio Segni nella sua attività politica.

Lo scopo del presente disegno di legge, è quello di mettere a carico dello Stato le spese per i funerali di quest'uomo, che nel corso del suo mandato di Presidente della Repubblica fu colpito da un male irreparabile che vide stroncata la sua attività proprio quando, pur se non dotato di poteri diretti, ma certamente dotato di molto potere di consiglio, avrebbe potuto svolgere nel mondo politico, che andava rendendosi sempre più difficile e contrastato, anche quell'alta funzione di consigliere che la Costituzione affida al Presidente della Repubblica.

Mettere quindi a carico dello Stato le onoranze estreme ha il significato di esprimere un modesto segno di riconoscenza; ed è per questa ragione che io propongo alla Commissione di volere, come è nella tradizione, esprimersi unanimemente in favore di questo disegno di legge. A questo proposito debbo dire che la piccola modifica suggerita dalla 5ª Commissione riguarda l'articolo 2 e consiste nel sostituire la parola « 1972 » con l'altra « 1973 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O R S A R I . Ci associamo tenendo conto della figura del Presidente Segni come è stata illustrata dal relatore. È giusto che il Senato gli renda questo omaggio.

C I P E L L I N I . Anche la nostra parte si associa alle parole che il Presidente della Commissione ha voluto esprimere illustrando il disegno di legge. Io ho segnato le parole: « Nello spirito di inesausta ricerca del piu e del meglio». Questa frase è veramente bella e indubbiamente serve a tutti noi.

B U Z I O . Anch'io mi associo, signor Presidente.

B A C C H I . Ci associamo all'approvazione del disegno di legge perchè riteniamo che si onori non soltanto il Capo di Stato, ma un uomo esemplare, di grande umanità.

S E G N A N A . Signor Presidente, penso che le nobili parole da lei dette introducendo questo disegno di legge e illustrando le doti di grande uomo, qual'è stato Antonio Segni, mi esimano dall'aggiungere altro. Desidero soltanto dire che noi ci associamo alle sue parole ed esprimiamo voti affinchè il disegno di legge venga approvato.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* A nome del Governo mi associo alle nobili parole del Presidente.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore professor Antonio Segni e per il trasporto e la tumulazione della salma.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La 5ª Commissione ha suggerito un emendamento di carattere formale tendente a sostituire la parola « 1972 » con l'altra « 1973 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Proroga dei contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie delle imposte dirette e delle tesorerie comunali e provinciali » (783)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie delle imposte dirette e delle tesorerie comunali e provinciali », del quale sono io stesso relatore.

Il parere della 5ª Commissione dovrà essere dato questa mattina.

Intanto ritengo mio dovere riferire succintamente su un provvedimento che è di pura saldatura fra il sistema attuale e quello che andrà in vigore, quando, col 1° gennaio 1974 non saranno più a carico dei contribuenti gli aggi; e basta questa sola considerazione per capire quale innovazione interviene nei

rapporti fra l'ente o gli enti impositori e coloro che, attraverso gare pubbliche, sono facoltizzati a percepire i tributi.

Il sistema degli appalti delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie delle imposte dirette e delle tesorerie comunali e provinciali partiva dal presupposto che gli aggiudicatari potessero, per un notevole periodo di tempo — un decennio —, svolgere la loro attività. Da molto tempo questo sistema di riscossione era in atto nel nostro Paese.

L'ultimo decennio di aggiudicazione scadrà col 31 dicembre 1973; ma il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette prevedeva che almeno un anno prima della scadenza dell'appalto e dunque, nel nostro caso, entro il 31 dicembre 1972, dovessero essere presentate le domande di rinnovo.

È pienamente giustificabile l'incertezza degli aggiudicatari di fronte al fatto che la riforma tributaria innova profondamente questo tipo di rapporti, avendo introdotto fra l'altro, con l'articolo 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, l'istituto del versamento diretto dei tributi, che sarà regolato da decreti la cui materia è delegata al Ministro delle finanze. Anche questa seconda innovazione impedisce agli attuali aggiudicatari delle esattorie e delle ricevitorie, che intendessero chiedere il rinnovo dell'aggiudicazione, di conoscere le condizioni del rinnovo medesimo per un decennio. Devo dire a questo proposito che interessati a questa regolamentazione non sono soltanto gli enti aggiudicatari, ma anche la pubblica Amministrazione, la quale si garantisce bimestralmente un notevole complesso di entrate che riguardano i tributi riscuotibili mediante ruolo. È avvenuto però che, con il 31 dicembre dello scorso anno, i titolari degli appalti per la riscossione delle imposte non hanno potuto presentare domanda e sarebbero dunque decaduti dal diritto di concorrere per un nuovo periodo, quello cioè che il legislatore delegato indicherà nel decreto che dovrà pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre di quest'anno.

A questo proposito, debbo dire che la relazione che accompagna il disegno di legge, che fu preparata dagli organi ministeriali nell'ottobre dello scorso anno, si esprime come se fosse stata presentata nello stesso mese perchè dice: « Il decennio d'appalto in corso (1964-1973) verrà a scadere il 31 dicembre 1973. Tuttavia le operazioni per il conferimento delle esattorie per il successivo decennio vanno effettuate con largo anticipo rispetto alla predetta scadenza e taluni adempimenti dovrebbero essere eseguiti nello scorcio del presente anno ed, in particolare, le domande di conferma andrebbero presentate, a norma dell'articolo 36 del citato testo unico, entro il 31 dicembre 1972 ».

Ora, questo disegno di legge è stato presentato il 23 gennaio 1973: è vero che al Ministero delle finanze hanno molte cose da fare e, in definitiva, possiamo passare sopra a certe imperfezioni di forma. Anche se, ripeto, il concetto appare chiaro, è certo che noi ormai non proroghiamo più un termine, scaduto il 31 dicembre, ma lo ripristiniamo, ed io mi propongo — anzi — di suggerire un emendamento all'articolo 2.

Con il disegno di legge in discussione, si proroga di un anno il decennio che andrebbe a scadere il 31 dicembre 1973, onde non aggiungere ai problemi che l'introduzione dei nuovi tributi già comporterà anche quello dell'esazione.

Qualcuno dei colleghi potrebbe chiedere che il Ministro delle finanze venga qui ad illustrare i criteri che ispireranno la predisposizione del decreto delegato riguardante la riscossione dei tributi, che egli è tenuto a pubblicare entro il 30 settembre del corrente anno. Ora, ci troviamo in febbraio e premono molti adempimenti che riguardano le imposte indirette andate in vigore col 1° gennaio: io chiedo ai membri della Commissione di comprendere la mia cortesia nei confronti del Ministro nel non invitarlo ad esporre il suo orientamento in questa sede per lasciargli il tempo di metterlo a punto con i suoi uffici, tenuto conto anche dell'esperienza di questi mesi.

Dato che, ripeto, si tratta della proroga di un anno, esaurita la mia succinta esposizione sui criteri generali del provvedimento, passerò ad illustrare gli articoli per poi dare inizio alla discussione generale.

L'articolo 1 dispone: « Il decennio di appalto 1964-1973 delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali è prorogato di un anno. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano a garanzia dei contratti fino al 31 dicembre 1974 ».

L'articolo 2 dispone: « Gli esattori e i ricevitori provinciali che intendono rinunziare alla proroga del contratto in corso prevista dall'articolo 1 debbono darne comunicazione al Prefetto della provincia e all'Intendente di finanza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro trenta giorni da quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare si sia avvalso della facoltà prevista dal precedente comma sono conferite d'ufficio per l'anno 1974, con aggio non superiore a quello vigente al 31 dicembre 1973 e salvo quanto disposto dal successivo articolo 3 ».

Il conferimento d'ufficio è regolato dal già citato testo unico delle leggi sui servizi delle riscossioni delle imposte dirette n. 858 del 15 maggio 1963, agli articoli 33 e 161. L'articolo 33 stabilisce: « Qualora non sia stato possibile procedere entro il 30 settembre all'aggiudicazione dell'esattoria nei modi previsti dai precedenti articoli, il prefetto, sentiti l'intendenza di finanza ed il comune, apporta, se del caso, al capitolato speciale le variazioni ritenute indispensabili e nomina d'ufficio l'esattore, determinando l'aggio in misura non superiore al massimo fissato dall'articolo 56.

Il decreto di nomina è notificato a cura del sindaco all'interessato, il quale, ove accetti, deve darne comunicazione al prefetto. Se la dichiarazione di accettazione non gli sia pervenuta entro sette giorni dalla notificazione del decreto, il prefetto può revocare il decreto stesso e procedere a nuova nomina.

Copia del decreto di nomina è trasmessa, in caso di accettazione, all'intendente di finanza e al comune ».

L'articolo 56, a sua volta, stabilisce quanto segue: « L'esattore è retribuito mediante l'applicazione di un aggio percentuale su tutte le entrate affidategli in riscossione mediante ruoli ad eccezione di quelle sgravate dai ruoli, di quelle comunque rimborsate ai contribuenti e di quelle riconosciute inesigibili. Tuttavia se lo sgravio è stato disposto a norma degli articoli 61 e 68 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aggio compete limitatamente alle somme già riscosse.

La misura dell'aggio di riscossione è fissata all'atto del conferimento e non può superare il 6,72 per cento.

L'indennità di mora prevista dall'articolo 194 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, spetta all'esattore sulle entrate per le quali egli è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso ed all'ente impositore per le altre.

Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione è regolato dall'articolo 216 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Ma occorre anche tenere presente la legge 5 febbraio 1968, n. 8, che determinò gli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-73. E debbo a questo proposito ricordare che la proroga per un anno può dar luogo a rettifiche anche in aumento, ma non oltre le cifre che come massime sono indicate all'articolo 2 della suddetta legge 5 febbraio 1968, n. 87, vale a dire non oltre il 6,72 per cento. Aggiungo che le nomine d'ufficio non sono regolate soltanto dall'articolo 33 e correlate all'articolo 56 per gli aggi, ma anche dall'articolo 161 del testo unico, il quale stabilisce che l'aggio base per l'asta non può essere fissato in misura superiore all'otto per cento.

L'articolo 2 riguarda coloro che si proponessero di rinunciare alla proroga di un anno, intendendo cessare i loro compiti con il 31 dicembre 1973.

L'articolo 3 invece precisa che: « Qualora l'ammontare complessivo degli aggi per le riscossioni effettuate dagli esattori nel 1974 per le entrate tributarie dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria e agricoltura e delle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, ri-

sulti inferiore all'ammontare complessivo degli aggi per le riscossioni effettuate agli stessi titoli nell'anno 1972, gli esattori hanno diritto al pagamento della differenza a carico del bilancio dello Stato »; cioè a dire, siccome nel 1974 avrà luogo l'applicazione dell'istituto del versamento diretto all'Erario — e non più all'esattore — da parte del contribuente (si parla, per esempio, di esazione diretta di tutte le imposte di ricchezza mobile di categoria C2 e dell'imposta sulle società), ecco che il problema della proroga per un anno degli appalti per le esattorie viene a trovarsi in relazione all'altro di garantire alle esattorie un minimo di aggio, e l'articolo 3 ha per scopo di garantire gli aggi sulle riscossioni effettuate nel 1972.

L'articolo 4 stabilisce le norme per la parte che si riferisce all'eventuale integrazione degli aggi per il 1972, di cui si parla nell'articolo 3.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè si tratta di proroga *ope legis*, chiedo all'onorevole Sottosegretario se noi dobbiamo aggiungere qualcosa circa il termine per la presentazione delle domande di rinnovo. Ma poichè si prevede, all'articolo 2, la facoltà di non richiedere la proroga, resta chiaro che coloro i quali non si avvalgano di tale facoltà, l'abbiano accettata. Come ho detto all'inizio, si tratta di un provvedimento che avrebbe dovuto essere presentato prima del 31 dicembre e di inderogabile necessità, perchè i termini regolanti la concessione decennale degli appalti di esattorie erano termini espressi con larghezza di previsione nel caso del rinnovo, dato che parecchi degli adempimenti incominciavano nel secondo anno anteriore alla scadenza, scadenza che abbiamo lasciato trascorrere per il 1972. Ed io concludo con la preghiera alla Commissione, considerata l'inderogabile necessità di approvazione del disegno di legge, e considerato anche che tutta la materia sarà riveduta in sede di Commissione dei « Trenta » che è una Commissione parlamentare della quale fanno parte tutti i partiti che compongono i due rami del Parlamento, di voler dare il suo assenso al provvedimento. Informo, a questo proposito, che è pervenuta la notizia che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Non abbiamo ancora ricevuto tale parere, ma da un appunto pervenutomi in questo momento si rileva che la 5ª Commissione sarebbe dell'avviso di indicare la copertura, per l'eventuale onere comportato dall'articolo 3, a carico dei numerosi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze — tabella 3. Vale a dire, qualora si rendesse necessario, da parte dell'amministrazione, di riconoscere una integrazione alle riscossioni effettuate tramite gli esattori nell'anno 1974, ove fossero inferiori a quelle realizzate nel 1972, sarebbe opportuno valutare questo onere e indicare a quale capitolo faccia carico. Interrogativo che io pongo a mia volta all'onorevole sottosegretario Alpino.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E F A L C O . Signor Presidente, sul concetto da lei espresso circa le condizioni della proroga, eccetera, potremmo discutere in sede di esame degli articoli, ma la questione diventa di merito e fondamentale dato che noi andiamo verso l'entrata in vigore della riforma tributaria, nel 1974, e praticamente rimane invariato il processo che è alla base e che disciplina tutti gli appalti per la riscossione delle imposte.

Evidentemente è un appalto obbligatorio perchè non si presume in modo assoluto che s possa fare una gestione diretta da parte degli enti locali. È in atto, però, una rivendicazione di carattere sindacale che si va estendendo in tutto il Paese, condivisa da correnti di ogni tendenza, per cui ci si orienta ad escludere le persone fisiche e le società private dall'appalto di questo servizio, riservandolo cioè alle Casse di risparmio, agli Istituti di credito di diritto pubblico e, in caso di disinteresse da parte di questi enti di diritto pubblico, anche alle banche riconosciute di interesse nazionale.

Al riguardo, avevo pensato di presentare un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge in discorso, ma si potrebbe obiettare che esso non è proponibile in quanto la materia è disciplinata dalla legge sulla concessione degli appalti e dovremmo discutere in me-

rito all'accettazione, o meno, dell'emendamento stesso. Comunque, non si tratta di una questione fondamentale e si potrebbe anche, eventualmente, presentare un ordine del giorno, sempre che l'ordine del giorno medesimo sia accettato dal Governo. Importante è non fare un doppione del provvedimento sui dazi doganali che abbiamo discusso l'altro giorno in Aula, relativamente al quale la « Commissione dei Quaranta » incaricata dei pareri sui dazi stessi metta lo « spolverino » una volta all'anno su quello che è stato deciso, buono o cattivo che sia. Siccome anche il Presidente ha detto che la materia sara poi disciplinata e si sentirà il parere della « Commissione dei Trenta », sarebbe necessario che quest'ultima esaminasse il problema preventivamente.

S E G N A N A . A partire, cioè, dal 1974.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Il decreto delegato sarà sottoposto a questa Commissione in data tale da permetterne la pubblicazione non oltre il 1° ottobre; quindi abbiamo tempo.

D E F A L C O . È un'esigenza di carattere pubblico e non possiamo andare contro corrente quando i comuni italiani e le province si vanno orientando in questo senso. Praticamente, noi che discutiamo la materia non possiamo porre premesse errate per quello che sarà un nuovo appalto decennale. Non voglio entrare nel merito, ma potrei ricordare le polemiche sorte dieci o venti anni fa, alla scadenza di questo problema, quando l'amministrazione democristiana di un comune presentò la proposta di appaltare al Banco di Napoli l'esazione delle imposte, e cioè la stessa richiesta che avevamo fatto noi a suo tempo, ed inutilmente, perchè il prefetto la bocciò, favorendo così la persona fisica che già gestiva il servizio.

A nome del mio Gruppo, comunque, ritengo fondamentale, allorchè si procederà al rinnovo degli appalti (a parte la richiesta di proroga), escludere dall'esazione delle imposte le persone fisiche e le società private. Sull'argomento, mi riservo di presentare un emendamento.

R I C C I . Condivido, nella forma e nella sostanza, quanto detto dal Presidente circa il disegno di legge in discorso. Condivido altresì le argomentazioni addotte circa la sua funzione di raccordo tra l'attuale organizzazione tributaria e quanto è contemplato nel provvedimento di legge in discussione a decorrere dal 1° gennaio 1974. Credo che in esso sia ampiamente documentata l'impossibilità di provvedere agli adempimenti e la condizione di difficoltà in cui ci si può trovare in ordine ad una situazione che muterà con l'entrata in vigore della riforma del 1974.

Il problema posto dal senatore De Falco mi trova particolarmente sensibile: la figura del gabelliere privato, per quanto possibile, dovrebbe scomparire dal nostro Paese essendo le contabilità, in base alle quali vengono fissati gli aggi, estremamente variabili e incerte (non mi permetto dire estremamente infedeli). La mia esperienza di componente di Giunta provinciale amministrativa mi ha posto nella condizione di seguire questo problema e accertare come certe posizioni di partenza, attraverso successive approssimazioni, irrigidimenti, concessioni e nuovi irrigidimenti, venivano a mano a mano modificandosi, per avvicinarsi ad un tipo di convenzione che fosse il meno dannoso possibile per le amministrazioni locali interessate e in qualche misura più vantaggioso di quello che in un primo momento potesse apparire. Partendo cioè da una documentazione, se e condo la quale la gestione del decennio risultava deficitaria per gli appaltatori delle esattorie, al momento del rinnovo del contratto veniva fuori che la gestione consentiva invece margini sufficienti a spese dell'amministrazione comunale che per un certo numero di anni aveva riscosso molto meno del consentito.

Un tipo privato di gestione comporta una diversità di criteri di valutazione e di sistemi di pagamento e di riscossione dei tributi, nonchè la concessione di agevolazioni, che non sempre hanno giovato ai contribuenti: tanto è vero, ad esempio, che numerose cause di ineleggibilità ad amministratore comunale sono derivate dalla circostanza che per benevola concessione dell'esattore il contribuente versava le tasse una

volta all'anno, anzichè alle scadenze periodiche; il contribuente quindi veniva a trovarsi in condizioni di litipendenza in materia tributaria, causa, come è noto, di ineleggibilità.

Premesso ciò, e pur essendo favorevole alla scomparsa di questa forma di istituto privato, voglio dire al collega De Falco che questa mia propensione è mitigata dalla constatazione della situazione effettiva esistente nel nostro Paese. Certamente, il poter affidare le gestioni esattoriali ad istituti di credito d'interesse, o meno, nazionale, comunque ad istituti di credito, o, molto più opportunamente, a banche popolari o a casse di risparmio, sarebbe l'*optimum* desiderabile. Per lo meno per una considerazione, e cioè che, per quanto anche questi istituti non sempre resistano alla tentazione di mascherare, nelle forme tecniche più adeguate possibili, le risultanze delle proprie gestioni, purtuttavia, per la loro stessa composizione, sono tenuti a presentare i bilanci annuali, i quali fanno fede fino a prova contraria di falso: quindi presentano validi documenti di riscossione ed altrettanto validi documenti di valutazione.

Però la situazione è questa: che i contribuenti sono distribuiti in migliaia di comuni nei quali non è quasi mai presente un istituto di credito, sia pure sottoforma di cassa di risparmio, e tanto meno è presente un istituto di credito di interesse nazionale.

Faccio l'esempio della mia provincia (Benevento): su 77 comuni, compreso il capoluogo, esistono due istituti di credito, il Banco di Napoli e la Banca nazionale del lavoro; di recente ha aperto gli sportelli il Banco di S. Spirito (che sarà un istituto di diritto pubblico, ma non una banca d'interesse nazionale); mentre esistono due istituti minori, uno a dimensione provinciale e l'altro interprovinciale. Però tutti e due gli istituti di credito di diritto pubblico hanno nel capoluogo la loro agenzia, ma non sono presenti che in qualche comune della provincia, in quanto non sono riusciti ad ottenere (non so se ne hanno fatto richiesta e probabilmente non ne hanno interesse) l'apertura di sportelli bancari. Faccio però presente che si tratta per due terzi di comuni montani e il giro d'affari forse non giustifica le spese di gestione.

Tale situazione credo che si ripeta anche in molti altri comuni. Non esiste un'organizzazione capillare a livello comunale degli istituti di credito e delle casse di risparmio.

Nella zona citata dal collega De Falco si tratta di centri di notevole consistenza sotto il profilo della popolazione e probabilmente anche sotto quello del reddito.

Quindi, dove esistono questi istituti, la operazione sarebbe vantaggiosa. Ma una proposta che tenda ad impegnare nell'operazione solo gli istituti di credito, per eliminare la figura dell'esattore privato, se pur costituisce un'aspirazione lodevole, viene a cozzare contro questa difficoltà: l'impossibilità di avere, in tutte le sedi dove esistono esattorie ed in tutti i comuni dove esiste il servizio di tesorieria, la presenza di istituti di credito, non dico a carattere nazionale ma anche a carattere locale.

Per questo motivo, replicherei al collega De Falco che siamo d'accordo nella sostanza della proposta, ma che s'interpone una difficoltà obiettiva come ho ora accennato, per cui gli suggerirei di non porre questo problema perchè è di impossibile soluzione.

D E F A L C O . Vorrei aggiungere, a chiarimento di quanto ho esposto, che la gestione, in via eccezionale, quando mancano gli istituti di diritto pubblico in determinate sedi, può anche essere affidata a banche d'interesse nazionale, che sono 5, previste dalla legge.

R I C C I . Ma questi istituti non sono presenti dappertutto.

D E F A L C O . Ma le casse rurali, le casse di risparmio ci sono dappertutto.

P A T R I N I . Dopo aver esaminato l'emendamento proposto dal collega De Falco e la replica del collega Ricci, per quanto concerne la parte finale, vorrei dire che, per esempio, nella provincia di Cremona vi

sono 115 comuni, più della metà dei quali hanno una popolazione inferiore ai 500 abitanti, per cui non so quale istituto di credito abbia interesse ad aprire gli sportelli.

Nella nostra provincia abbiamo i consorzi di esattorie, quindi non esiste l'esattore privato per ogni singolo comune. L'aggio esattoriale non è molto alto: è del 2,80 per cento.

Bisogna quindi essere molto cauti riguardo a questo problema, per i riflessi che può suscitare una soluzione non ponderata. Direi di non affidare tutta l'operazione agli istituti bancari di carattere pubblico, che non sempre possono essere in grado, per ragioni di convenienza economica, costo del denaro, eccetera, di aprire sportelli dappertutto. Certo, i consorzi privati di esattorie offrono tutte le garanzie.

La seconda parte del mio intervento mi pare che rivesta una certa importanza: occorre più di un anno di proroga agli appalti in corso. Qui ho voluto fare una considerazione: è fuori dubbio che uno dei decreti delegati sottoposti alla Commissione dei « Trenta » tratterà della norma della legge delegata, dove si dice che sarà favorita la riscossione diretta, da parte dello Stato, del tributo: ma in che modo non si sa.

Ricordo che durante la discussione della legge di delega per la riforma tributaria venne presentato un emendamento intorno alle sorti delle esattorie; ed in particolare rammento che era stata proposta la costituzione di un ente nazionale di riscossione. Questo emendamento è stato tuttavia bocciato, perchè è apparso evidente che, se ci si mette sulla via della gestione diretta, la figura dell'esattore è destinata a sparire.

Dal 1° gennaio 1974, per quanto riguarda i servizi del comune, resteranno in piedi alcune tasse (raccolta rifiuti, eccetera) e, per quanto concerne invece lo Stato, l'imposta unica. Ora, nel decreto delegato n. 638, abbiamo già sancito alcune questioni riguardo alle finanze degli enti locali e abbiamo detto che, per quanto concerne gli accertamenti per il 1972 dell'imposta di famiglia, le giunte municipali hanno tempo fino al 30 giugno 1974 e che per i nuovi contribuenti del 1973 (a parte le pendenze e i ricorsi) il termine per l'accertamento scade al 30 giugno 1975. È necessario, quindi, fare una attenta valutazione della situazione. Abbiamo cercato di interpretare la legge sulla finanza locale dando quelle determinate scadenze; ora, dovendo deliberare ,se la proroga di un anno è puramente transitoria e serve per vedere cosa si farà, mi dichiaro d'accordo; se invece si deve pensare a definire il problema del permanere o meno delle esattorie, considerato che abbiamo del tempo davanti, si può pensare eventualmente ad un diverso termine dei tempi di proroga e il testo del provvedimento di legge dovrebbe essere sostanzialmente modificato.

Il senatore De Falco, nel suo accenno ad un'amministrazione democristiana succeduta ad una comunista, mi sembra abbia fatto un po' di confusione: quando si è in regime contrattuale ed un comune vuol cambiare e dare la sua tesoreria ad un ente, istituto o persona diversa da quello con il quale ha il contratto, lo può fare liberamente e, se l'operazione è conveniente, non mi risulta, per l'esperienza che ho, che il prefetto possa negare l'autorizzazione Questo purchè si dimostri che il cambiamento di gestione è conveniente per la comunità.

D E F A L C O . Potrei portare un esempio contrario, e cioè quello delle imposte di consumo.

P A T R I N I . Per le imposte di consumo, il mio comune nel 1951 non invitò alla licitazione la ditta preesistente, affidando la gestione all'INGIC. Si costituì poi un consorzio tra 21 piccoli comuni, consorzio che ha operato dimostrando come si può amministrare riuscendo ad avere una gestione che è costata solo l'1,18 per cento.

Concludendo, se s'intende adottare la proroga di un anno per prendere tempo e risolvere il problema che la riforma tributaria pone sul tappeto, voterò il testo del disegno di legge così com'è; se invece si intende risolvere il problema non indifferente della eliminazione o meno delle esattorie, il discorso necessariamente si amplia.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, penso che questo disegno di legge debba essere considerato per quello che effettivamente è, un provvedimento cioè che riguarda la copertura di un periodo che va dal 1° gennaio di quest'anno al 1° gennaio 1974. Esso, probabilmente, non sarebbe oggi al nostro esame se avessimo potuto avere l'introduzione totale della riforma tributaria al 1° gennaio di quest'anno e — per una serie di ragioni sulle quali ci siamo soffermati in passato a sufficienza — non avessimo avuto discrasie tra l'entrata in vigore delle imposte dirette e quelle delle imposte indirette.

Ricordo ai colleghi che la questione della riscossione dei tributi dovrà senz'altro essere regolata dalla Commissione dei « Trenta » nel momento in cui verrà esaminata la bozza del decreto delegato che riguarda l'applicazione dell'articolo 10 della legge di delega, che prevede ai punti 5, 7 e 10 una serie di norme per cui la materia di esazione sarebbe oggetto di una normativa nuova rispetto a quella esistente.

Ricordo ancora che in sede di discussione del disegno di legge per la riforma tributaria si parlò di questo problema molto a lungo (riscossione attraverso esattorie o riscossione con sistema diretto) e che la maggioranza della Commissione si pronunciò decisamente per il mantenimento del sistema esattoriale. Naturalmente tale sistema ha varie sfaccettature: quella della attribuzione della gestione ad enti di diritto pubblico o enti morali (Casse di risparmio) e della riscossione attraverso privati. In sede di Commissione dei « Trenta » si dovrà discutere per decidere in ordine all'esclusione degli esattori privati, con conseguente affidamento del compito di esazione ad istituti di credito con personalità giuridica particolare.

Io penso, però, che sia qui ancora da ribadire che un discorso sulla riscossione diretta è ancora molto lontano per il nostro Paese poichè non siamo in condizioni sociali tali da poterci permettere questo tipo di esazione.

Noi abbiamo visto, quando ci siamo recati con la Commissione negli Stati Uniti, quale sia il sistema di riscossione: il contribuente paga direttamente con assegno all'amministrazione finanziaria, e vi è poi un « dare e avere »; ma questo sistema da noi sarebbe impossibile; anzi io dico che più conosco la realtà del nostro Paese e la diversità di mentalità qui esistente, più mi radico nella convinzione che non è possibile, da noi, una riscossione diretta da parte dell'ente pubblico. Basta ricordare l'episodio di Vibo Valentia, relativo alla cessione del compendio demaniale « Pennello », attraverso il quale ho appurato che cosa significhi il dovere tributario in certe zone del nostro Paese e che cosa sia la realtà di questo dovere tributario. Penso che se non vi è un sistema che metta i cittadini di fronte a determinate responsabilità, sia ben difficile per l'Erario introitare quello che è previsto nel bilancio. Quindi, questo breve intervento vuol essere un'ulteriore ripresa di un discorso che già è stato fatto e che sicuramente si farà ancora presso la Commissione dei « Trenta ». Consideriamo questo disegno di legge come una semplice proroga annuale, rimettendo poi a detta Commissione tutti quei problemi che dovranno essere affrontati in ordine alla riforma tributaria.

P A Z I E N Z A . Io sono sostanzialmente d'accordo con quanto ha detto il senatore Segnana, perchè indubbiamente i problemi introdotti da alcuni colleghi ci portano su una problematica più complessa. Però è una problematica *in fieri* che va esaminata in sede di Commissione dei « Trenta ». Non si possono chiudere gli occhi di fronte al fenomeno di questo nuovo aspetto della riscossione delle imposte. Il principio legislativo che, attraverso l'IVA, vede come esattore lo stesso contribuente, farà emergere prospettive nuove e più interessanti. Tutto il problema delle esattorie andrà discusso. Vorrei riferirmi a quanto detto nella relazione che accompagna il disegno di legge e a quanto esposto dal nostro relatore, il quale ci ha detto trattarsi di un problema limitato, connesso soltanto a un'esigenza attuale. Cioè, se non operasse la proroga, gli esattori si troverebbero nell'impossibilità di effettuare

delle scelte, che loro competono, circa la conferma o meno del loro mandato. E dovendo operare queste scelte entro il 31 dicembre 1973, dovrebbero effettuarle oggi, in un momento in cui non ancora esiste la normativa delegata sulle imposte dirette e sui sistemi di riscossione.

In questi limiti io sono favorevole al disegno di legge. Desidero soltanto esprimere — e ne ho fatto oggetto di un particolare emendamento — la mia perplessità sul fatto che poi, alla scadenza del nuovo termine prorogato, gli esattori si trovino effettivamente nella possibilità di sciogliere le riserve che loro competono perchè la problematica che la Commissione dei « Trenta » deve vagliare è soggetta al termine del 1° ottobre 1973, termine entro il quale forse non saranno ancora emanati i decreti delegati la cui pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, dopo i vari adempimenti, potrà presumibilmente avvenire non prima del 15 o 20 ottobre 1973. Io mi domando se dal 20 ottobre 1973 al 31 dicembre del 1973, cioè in un periodo di quaranta giorni, si potrà prendere conoscenza dei problemi onde esercitare le scelte che debbono essere esercitate; non credo che gli interessati abbiano il tempo sufficiente per farlo.

È questa la ragione che ha preoccupato il Governo ed ha suggerito il disegno di legge. Io vorrei far presente in anticipo questa preoccupazione, per non trovarci, tra un anno, nella necessità di prorogare nuovamente i termini. E allora mi permetto di presentare un emendamento aggiuntivo che tende a prorogare di sei mesi il termine, indicato nell'articolo 36 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, entro il quale gli esattori e gli enti interessati debbono esercitare le scelte. L'emendamento tende proprio a rispettare la ragione che è alla base del disegno di legge, al quale do pienamente voto favorevole; tuttavia a me sembra che il provvedimento, tecnicamente, non raggiunga il suo scopo se non diamo la possibilità agli esattori di conoscere la normativa che entro il 1973 dovrà andare in vigore.

B O R S A R I . Onorevole Presidente, io credo che questo provvedimento, che sembra essere di una tale logica da non potersi rifiutare, ponga invece dei seri problemi perchè si tratta di un settore che è stato fino ad oggi in mani private e ha suscitato molti motivi di riserva e perplessità. Non voglio qui stare a ricordare certi episodi, ma voglio sottolineare che questo problema coinvolge intere grosse zone del nostro Paese, facendo sì che, attraverso la gestione delle esattorie, siano emerse delle incrostazioni dannose, parassitarie e speculative, che non si possono più ulteriormente tollerare nè nell'interesse pubblico, nè nell'interesse dei singoli enti nè in quello del personale addetto a questo settore.

Intanto vorrei che si rendesse edotta la Commissione su quelle che sono le condizioni attuali delle gestioni esattoriali e su quanto percepiscono, nella realtà, coloro che detengono una gestione di questo servizio, perchè io conosco alcune di tali gestioni che danno dei dati spanvetosi a questo proposito.

In secondo luogo, rifacendomi a quello che diceva il collega Patrini, voglio dire che io mi muovo sulla stessa direttrice, analogamente a quanto fatto in sede di esame della riforma tributaria in Commissione dei « Trenta ». Prima di decidere se sia opportuna la proroga proposta vorremmo sapere che cosa s'intende fare per la soluzione definitiva. Questo interrogativo lo rivolgo ai rappresentanti del Governo qui presenti, appunto per conoscere quali sono gli orientamenti precisi con i quali s'intende affrontare e definire la materia. Ritengo che sia necessario avere una risposta a questa richiesta, prima di procedere ulteriormente nell'esame del provvedimento e quindi, tenuto conto dell'importanza di questo disegno di legge per le questioni che viene ad investire, chiediamo formalmente che ci sia consentito un ulteriore approfondimento di tutta la questione, per ottenere una soddisfacente risposta alla nostra richiesta di chiarimenti e la possibilità di valutare maggiormente nel suo complesso tutta la materia. Pertanto, chiediamo il rinvio della discussione di questo provvedimento ad una prossima seduta, anche perchè non esiste l'urgenza di deliberare su di esso in questa settimana. La scadenza dei contratti

di appalto di cui si tratta avverrà addirittura al 31 dicembre 1973, quindi vi è sufficiente tempo disponibile.

C I P E L L I N I . Era fatale, secondo me, che questo provvedimento, apparentemente innocuo, riguardante la proroga dei contratti d'appalto, aprisse un grosso discorso; discorso che è stato introdotto prima dal collega De Falco e poi dagli altri colleghi che sono intervenuti nel dibattito.

Io vivo in una provincia che ha delle zone montane e collinari, e che è la prima nella graduatoria nazionale del risparmio: la provincia di Cuneo. Questo, per dire la proliferazione esistente nella mia provincia di istituti di credito; la lotta che gli uni fanno agli altri per l'acquisizione di sportelli, attraverso l'esborso di somme ingentissime, da quando il Ministero del tesoro ha praticamente bloccato, o molto limitato, la concessione appunto di nuovi sportelli.

Il problema dell'esattore privato è indubbiamente un grosso problema, che secondo me dovrà essere, a suo tempo, affrontato dalla Commissione dei « Trenta ». Intanto noi dovremmo conoscere quali sono le direttive che il Governo intende dare a tutta la materia in questo settore particolarmente delicato, anche perchè, come giustamente ha detto il collega Borsari, dietro le esattorie si nascondono dei grossi interessi; soprattutto là dove non esistono banche o istituti di credito, molte volte l'esattore è anche banchiere. Perchè è all'istituto che il cittadino, il contribuente, si rivolge e necessariamente a volte è costretto a rivolgersi anche per altre operazioni che non sono soltanto quelle del pagamento delle imposte o delle tasse.

Perciò penso che non possiamo sinceramente approvare un disegno di legge senza avere una risposta da parte del Goveno, del Ministro del tesoro, del Ministro delle finanze, in ordine a questo grosso problema. Non è che il tempo urga a tal punto che questa mattina si debba già decidere. Quel che io chiedo è un breve rinvio, il rinvio di una settimana, pregando il Governo di dire se esiste già qualcosa, se vi sarà una decisione in ordine al problema delle esattorie, proprio per potere con tutta tranquillità esaminare, approfondire e decidere sul provvedimento che è sottoposto al nostro esame.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Voglio dire che, a questo punto, abbiamo una regola di procedura da chiarire: nessun altro è iscritto a parlare ma ciò nonostante non intendo affatto dichiarare chiusa la discussione generale. Conseguentemente io stesso mi associo alla richiesta di un rinvio, rinvio che mi è parso sia stato auspicato da tutti coloro che nei loro interventi hanno chiesto ancora del tempo per esaminare più a fondo questo provvedimento. Con questo mio intervento non intendo assumere la veste di relatore che replica, ma soltanto quella di relatore che chiarisce meglio le ragioni del provvedimento.

Intanto voglio dire che anche il collega De Falco, che ha iniziato la discussione, si è dichiarato d'accordo nella sostanza: e nella sostanza di questo provvedimento che cosa c'è? Una situazione di necessità, la quale nasce dalle leggi che noi stessi abbiamo fatto. Quando il collega Borsari dice che siamo un po' iugulati dai termini, allora direi che siamo iugulati dalle leggi che noi abbiamo fatto. Ed il testo unico che riguarda la concessione dei servizi della riscossione delle imposte dirette è un testo unico che raccoglie le leggi del Parlamento e che stabilisce termini per il rinnovo degli appalti, che iniziano a decorrere da due anni prima della scadenza, data l'importanza della riscossione dei tributi, data la delicatezza della materia, dato anche che per fare l'esattore bisogna dare severe, consistenti garanzie.

Quando sento dire, così, in generale, che ci può essere qualcuno che ha sbagliato e che coloro che concorrono a diventare appaltatori delle esattorie (e dicendo esattorie intendo anche dire ricevitorie e tesorerie) devono rispondere a rigorosi requisiti, non esclusi i requisiti finanziari, devo dire che gran parte delle maggiori esattorie è affidata ad organismi bancari.

Ora, noi abbiamo da tener presente, proprio secondo quanto stabilito dalla legge in

vigore, una prima realtà, relativa ai termini per il rinnovo di concessioni decennali di appalto, ed una seconda realtà, quella rappresentata dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo, in base alla quale, introducendosi una riforma fondamentale, il potere delegato, vale a dire il Governo, dovrà tener presente il disposto dell'articolo 10 di cui ricordo i punti salienti:

5) l'estensione del sistema di ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi. La misura della ritenuta sarà adeguata, ove possibile, alla situazione personale del soggetto, anche ai fini dell'eventuale esonero dalla dichiarazione annuale (eccetera);

6) una migliore disciplina del sistema di riscossione dei tributi mediante ruoli, con particolare riguardo alla semplificazione del procedimento e alla determinazione della sfera di applicazione (eccetera);

7) il perfezionamento e in quanto possibile l'ampliamento della sfera di applicazione del sistema di versamento dei tributi (eccetera);

10) l'incorporazione degli aggi di riscossione nelle aliquote stabilite per i singoli tributi a norma dei precedenti articoli.

È stato quindi conferito un complesso di mandati al legislatore delegato; e la legge stessa ha fissato un termine, cioè la data del 1° ottobre 1973, entro cui dovrà, il Governo, emanare i relativi provvedimenti.

I termini che ho ricordato prima sono perentori ed io chiedo ai colleghi di voler riflettere: che cosa avverrà se non approveremo il disegno di legge, che a mio giudizio — e chiedo scusa se mi ripeto — sarebbe dovuto essere oggetto di un decreto-legge? Infatti a partire dal 1° gennaio scorso ognuno degli esattori è tenuto a provvedere come se quest'anno fosse — e lo è — l'ultimo del decennio, ma non sarà più impegnato oltre il 1973. Questa è la realtà che mi sono sforzato di chiarire; anche se, purtroppo, non sono riuscito a farlo perfettamente.

Mi sembra di aver compreso il concetto adombrato dal senatore De Falco quando ha preannunciato la presentazione di un emendamento all'articolo 1 o di un ordine del giorno. Infatti, anche se volessimo (i decreti non sono proposti dal Ministro delle finanze bensì dal Presidente del Consiglio dei ministri, col concerto dei quattro ministri competenti) chiedere che ci vengano illustrati i criteri seguiti, eserciteremmo un diritto politico, ma il Governo potrebbe risponderci che i criteri sono indicati dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 e che la delega dovrà essere attuata entro il 1° ottobre 1973.

Inoltre, quanto al chiedere oggi di conoscere i conti delle aziende che si occupano della riscossione delle imposte in questione, a parte il fatto incontrovertibile che il maggior volume di introiti oggi è affidato ad istituti di credito — per Milano alla Cassa di risparmio delle province lombarde, per il Meridione al Banco di Napoli, e così via — vorrei osservare che, quando si parla di scandali e di eccessi di aliquote, ritengo ci si riferisca a tributi i quali fanno riferimento alle imposte di consumo, dove le aliquote hanno raggiunto margini inimmaginabili un tempo. Però il testo unico della legge sui servizi per la riscossione delle imposte dirette, cioè la legge 15 maggio 1963, n. 858, a proposito delle aliquote stabilisce che l'aggio base per l'asta non può essere fissato in misura superiore all'8 per cento e l'aggio di aggiudicazione che superi il limite massimo del 6,72 per cento è ricondotto a tale limite nel termine del primo quinquennio. Inoltre, la legge 5 febbraio 1968, n. 87, riduce ancora, stabilendo che per i primi cinque anni del decennio 1964-1973 l'aggio da attribuire in sede di conferma non può superare l'8 per cento; l'aggio il quale superi il 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56 della legge numero 858 del 1963 al termine del primo quinquennio è ridotto del 5 per cento e l'aggio risultante non potrà comunque essere inferiore nel minimo al 6,72 per cento e nel massimo al 7,50 per cento.

Insomma, vi è tutta una disciplina non brillantemente chiara che, però, a mio giudizio, non autorizza i giudizi espressi da qualche collega. L'ostentazione scandalistica, il

chiedere rendiconti e così via, non sono in armonia con le leggi che noi stessi abbiamo emanato. Quando abbiamo chiesto al Governo di modificare i punti, che ho ricordato prima, dell'articolo 10 della legge n. 825, nonchè un altro articolo (mi pare fosse inizialmente l'articolo 17, e poi avrà avuto una diversa numerazione nelle altre leggi) abbiamo affermato che, nella materia, tenuto conto delle deleghe in questione, il Governo aveva la facoltà di emanare decreti aventi valore di legge ordinaria entro il 1° ottobre 1973. Ora, sono d'accordo sul fatto che non è possibile approvare stamani il disegno di legge, ed al mio stesso intervento ho dato valore di chiarimento introduttivo, non di replica; il rinvio di una settimana, tra l'altro, tenuto conto che siamo già oggi al 21 febbraio, cioè oltre due mesi circa dalla scadenza del termine, non cambierà nulla. Ma ciò non mi impedisce di ripetere che ci troviamo veramente in una situazione di urgenza e che quindi, una volta forniti tutti i chiarimenti richiesti (quantunque mi sembri di averli già dati tutti), bisognerà concludere sollecitamente.

Al collega Cipellini vorrei rispondere, a proposito dei piccoli comuni, che in Alta Italia sono ancora numerosi i comuni di montagna che non raggiungono i mille o nemmeno i cinquecento abitanti, nei quali è piuttosto difficile trovare un « capitalista » che si occupi della riscossione di quelle imposte...

C I P E L L I N I . C'è l'ufficio postale.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Ma lei ritiene che l'ufficio postale possa accettare la regola del non riscosso per riscosso?

Certo, nei comuni molto piccoli, come dicevo, sarà un po' difficile trovare pratico il versamento dei contributi e, soprattutto, trovarlo economico. Ad ogni modo questa è un'opinione e nulla di più: si potrà senz'altro stabilire di dare la precedenza agli esattori non privati (ma le casse rurali che figura hanno? Sono cooperative, non sono certo persone di diritto pubblico) ma essi accoglieranno l'invito? Quindi, anche a tale proposito, ritengo si debba evitare di cadere nel generico e vedere invece come fare. Il collega Patrini ha detto che si tratta della proroga di un anno della risoluzione dei problemi generali e io, all'inizio della relazione, ho parlato di una spartitura tra un provvedimento e l'altro. Certo, come ha giustamente osservato il senatore Cipellini, questa discussione era da prevedere, ed io l'accolgo volentieri perchè così ci convinceremo che con il provvedimento in esame non si mira ad introdurre di soppiatto chissà quali grosse incognite nella politica della riscossione dei tributi, ma solo a soddisfare una esigenza urgente — direi quasi di emergenza — in tutto questo susseguirsi di regole nuove rese necessarie dall'attuale realtà italiana.

Concludo chiedendo al Governo di riflettere sul suggerimento della 5ª Commissione, la quale ci ha fatto presente il rischio che emergano difficoltà in ordine alla copertura della spesa prevista dall'articolo 3; spesa che a mio avviso non sarà necessaria, poichè — secondo le prime previsioni — gli introiti per il 1974 saranno maggiori di quelli del 1972. Comunque, sarei grato al rappresentante del Governo se volesse fornirci indicazioni più precise in merito.

Allora, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT FRANCO BATTOCCHIO